



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



Towards more Effective
enFORcemenT of claimS in
civil and commercial
matters within the EU
EFFORTS

Progetto JUST-JCOO-AG-
2019-881802

<https://efforts.unimi.it>

Con il sostegno finanziario
del programma “Giustizia”
della Commissione
europea

In collaborazione con:



Max Planck Institute
LUXEMBOURG
for Procedural Law



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386



VRIJE
UNIVERSITEIT
BRUSSEL

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico - Politici
Via Conservatorio, n°7- CAP 20122 Milano, Italy
Tel +39-02-50321058– Fax +39-02-50321050
Sito web: <http://www.dilhps.unimi.it>



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



EFFORTS Guida pratica per l'applicazione in Italia del Regolamento sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità

Autori: Prof. Dr. Francesca Villata, Prof. Dr. Ilaria Viarengo, Dr. Martino Zulberti, Dr. Gabriele Molinaro Dr. Michele Casi.

() Il presente documento è stato fatto circolare tra:* Prof. Dr. Laura Baccaglini (Università di Trento), Giudice Roberta Bardelle (Ministero della Giustizia), Prof. Bruno Barel (Università di Padova), Prof. Dr. Stefania Bariatti (Università degli Studi di Milano), Avv. Cinzia Calabrese (AIAF; Ordine degli Avvocati di Milano), Prof. Dr. Elena D'Alessandro (Università degli Studi di Torino), Notaio Prof. Domenico Damascelli (Università del Salento), Dr. Marco Farina, Giudice Giuseppe Fiengo (Tribunale di Napoli), Giudice Umberto Giacomelli (Tribunale di Belluno), Dr. Valeria Giugliano, Avv. Giovanni Lombardi (Illimity Bank), Prof. Dr. Elena Merlin (Università degli Studi di Milano), Notaio Paolo Pasqualis, Avv. Carlo Portatadino (IBA Litigation Committee), Prof. Dr. Lidia Sandrini (Università degli Studi di Milano).



Sommario

I. INTRODUZIONE	3
II. L'ESCP: CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
III. AVVIO DELLA PROCEDURA.....	4
IV. PROCEDURA DOPO IL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DELL'ORGANO GIUDIZIARIO	10
V. ACCERTAMENTO DEI FATTI	14
VI. IL GIUDIZIO	17
VII. RIESAME E APPELLO	19
VIII. RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE.....	20

Disclaimer. *Questa guida pratica è il risultato di un progetto di ricerca scientifica elaborato a scopo educativo e informativo generale. Non è stata applicata nella pratica e non intende fornire una consulenza legale specifica né sostituire la consulenza legale di un avvocato. I punti di vista, le informazioni o le opinioni qui espresse sono quelle degli autori e non riflettono l'opinione o la posizione ufficiale della Commissione europea. Gli autori e la Commissione europea non garantiscono l'accuratezza, la pertinenza, la tempestività, la completezza o i risultati derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel presente documento. Qualsiasi azione intrapresa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento è strettamente a rischio dell'utente. Sia la Commissione che gli autori di questo documento declinano ogni responsabilità per l'uso dei contenuti nella pratica legale.*

Questa guida pratica è stata aggiornata al **15 settembre 2022**.

Abbreviazioni

- “It c.p.c.” – Codice di procedura civile italiano
- “It c.c.” – Codice civile italiano
- “d.P.R.” – Decreto del Presidente della Repubblica
- “d.l.” – Decreto Legge (adottato dal Governo)
- “d.lgs.” – Decreto legislativo (adottato dal Governo)

Le leggi e gli altri atti legislativi o regolamentari, come ad esempio i d.P.R., sono citati come segue “[atto] n. [numero/anno di pubblicazione]”.



I. Introduzione

I paragrafi che seguono riguardano l'attuazione in Italia del Regolamento n. 861/2007 (come modificato dal Regolamento n. 2015/2421) che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (di seguito indicato come "ESCP" e "Reg. ESCP"). Esso integra e completa la "Guida pratica per l'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità" pubblicata dalla Commissione sul [portale europeo](#) della [giustizia elettronica](#) ⁽¹⁾.

Seguendo la struttura della Guida pratica europea, la presente sezione affronterà: le questioni relative all'ambito di applicazione del ESCP (II), l'avvio del procedimento (III), la procedura da seguire dopo che il giudice ha ricevuto la domanda (IV), la disciplina all'accertamento dei fatti (V), la sentenza resa nell'ambito del ESCP (VI), i meccanismi di riesame e di appello (VII), il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze rese nell'ambito del ESCP (VIII).

II. L'ESCP: campo di applicazione

Quando l'Italia è lo Stato membro di origine

1. Ambito di applicazione materiale del Reg. Ai sensi dell'art. 2 del Reg. ESCP, il Regolamento si applica alle controversie "in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 5.000,00 EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda". Per quanto riguarda il limite di valore, l'art. 2(1) del Reg. ESCP stabilisce come deve essere determinato il valore domanda (EC PG 2.1.1.). A differenza della procedura di ingiunzione di pagamento europea, che è limitata ai crediti pecuniari, i crediti non pecuniari possono essere oggetto di domanda ai sensi del ESCP (EC PG 2.1.2.). Se il credito non è pecuniario, deve avere un valore che rientra nella soglia del ESCP (EC PG *ibid.*).

La valutazione di una richiesta non monetaria viene effettuata sulla base di quanto dichiarato dalle parti. In caso di contestazione del valore dichiarato il giudice decide in base quanto risulta dagli atti e senza l'assunzione di prove, in applicazione dell'art. 14 c.p.c. ⁽²⁾.

¹ La Guida pratica europea predisposta dalla Commissione è disponibile all'indirizzo: 'European E-Justice Portal – Small Claims' <https://e-justice.europa.eu/42/EN/small_claims> accesso 21 aprile 2022.

² M. Mellone, A. Pancaldi, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di lieve entità*, in *Dir. Un. Europea*, 2008, 281 ss.



2. Campo di applicazione territoriale del Reg. ESCP (controversie transfrontaliere). L'ESCP si applica solo alle controversie "transfrontaliere", ossia quelle in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito (PG 2.2.2.). L'articolo 3, paragrafo 3, stabilisce che il momento rilevante per determinare se una controversia è transfrontaliera è la data in cui il modulo di domanda giudiziale è ricevuto dall'organo giurisdizionale competente (EC PG *ibid.*). Inoltre, l'art. 3(2) Reg. ESCP prevede che il domicilio sia determinato in base agli artt. 62 e 63 del Reg. BI *bis*. In base a queste disposizioni, il domicilio delle persone fisiche deve essere determinato in conformità al diritto nazionale.

L'art. 43 c.c. individua il domicilio nel luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi e la residenza nel luogo in cui ha la dimora abituale.

III. Avvio della procedura

Quando l'Italia è lo Stato membro di origine

1. Accesso al modulo. Ai sensi dell'art. 4 del Reg. ESCP, l'attore deve intraprendere la procedura compilando il modulo A (allegato 1) (PG 3.1 CE), che deve essere disponibile presso tutti gli uffici giudiziari e accessibile attraverso i siti web nazionali (articolo 4, paragrafo 5) (*ibidem*).

La maggior parte dei siti web dei tribunali italiani fornisce il link al Portale della giustizia elettronica (per la Corte d'appello di Milano, si veda la [pagina dedicata sul sito](#); per Genova, si veda la [pagina dedicata sul sito](#)).

2. Assistenza pratica. Poiché in base all'art. 11 del Reg. ESCP, gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che le parti possano ricevere assistenza pratica nella compilazione dei moduli, tale assistenza dovrebbe essere disponibile in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la compilazione del modulo di domanda e di tutti gli altri moduli (EC PG 3.1). Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), le informazioni sull'organizzazione dell'assistenza pratica devono essere fornite alla Commissione europea. Tali informazioni sono disponibili sul portale della giustizia elettronica (*ibidem*) (sull'assistenza pratica, cfr. anche la PG CE 9.2.2.).



Secondo la comunicazione ai sensi dell'art. 25(1)(c) Reg. ESCP l'assistenza è fornita da:

- i) ECC-NET Italia (<https://www.ecc-netitalia.it/en/>), che fornisce assistenza solo ai consumatori, nell'ambito delle sue competenze;
- ii) Per le questioni che esulano dalla competenza di ECC-NET Italia, il Ministero *della Giustizia*, Dipartimento *per gli Affari di Giustizia*, Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria, Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale, Via Arenula 70 - 00186 Roma Tel. (+39) 06 68852480, e-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

3. Patrocinio a spese dello Stato. Negli Stati membri si applicano le disposizioni ordinarie sul patrocinio a spese dello Stato (PG CE 3.1).

L'assistenza legale che una parte può richiedere è il *patrocinio a spese dello Stato*, che può essere ottenuto da chi ha un reddito annuo inferiore a 11.493,82 euro (più 1.032,91 euro per ogni familiare). L'ammissione al patrocinio comporta che le spese legali del difensore siano anticipate dallo Stato e che le spese processuali siano a carico dello Stato (prenotate a debito o pagate direttamente dallo Stato).

La richiesta deve essere presentata all'Ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il giudice competente, che ammette la parte se la domanda non è manifestamente infondata. Nel caso in cui la richiesta di ammissione venga respinta, la parte può ripresentarla al giudice competente nel merito.

4. Organo giurisdizionale competente. Le norme nazionali dello Stato membro adito determinano il giudice competente (PG CE 3.2.2.). Ai fini dell'ESCP, l'organo giurisdizionale deve essere costituito da almeno una persona qualificata a svolgere le funzioni di giudice ai sensi della legge dello Stato membro ove è in corso il procedimento (cfr. Considerando 27 del Reg. ESCP). (PAG. 5.6.2.).



I giudici competenti ⁽³⁾ per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il *Giudice di pace*, competente per le controversie fino a 5.000 euro, compresi gli interessi e le spese al momento della domanda, oppure, nei casi in cui sia prevista la competenza per materia, il *Tribunale* ordinario.

Come indicato dalla comunicazione ai sensi dell'art. 25(1)(a) Reg. ESCP, la competenza spetta al *Tribunale* ordinario nei seguenti casi:

- (1) crediti pecuniari relativi a locazioni di immobili e aziende (articolo 447 *bis* c.p.c.);
- (2) crediti relativi a contratti agrari (in questo caso la competenza è delle sezioni agrarie specializzate ai sensi della legge n. 29 del 14 febbraio 1990);
- (3) le controversie relative a brevetti e marchi, al diritto societario e alle questioni antitrust, o riguardanti appalti pubblici di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (in questo caso la competenza è delle sezioni specializzate in materia di impresa ai sensi del d.lgs. n. 168/2003);
- (4) le domande di risarcimento in base al codice della navigazione, in particolare per i danni causati da collisione di navi; i danni causati da navi durante l'ancoraggio, l'ormeggio o qualsiasi altra manovra nei porti e in altri luoghi di sosta; i danni causati dall'uso di attrezzature per il carico e lo scarico e dalla movimentazione di merci nei porti; i danni causati dalle navi alle reti e ad altre attrezzature da pesca; gli oneri e i risarcimenti per l'assistenza, il salvataggio e il recupero; il rimborso delle spese e i premi per il recupero dei relitti ai sensi dell'articolo 589 del cod. nav.

La competenza territoriale è regolata dagli artt. 18 c.p.c. e seguenti. La regola generale è che la competenza territoriale è del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza, il domicilio o la sede. Sono previsti criteri di competenza alternativi. Ad esempio, per le domande relative a obbligazioni la competenza è altresì del giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o del luogo in cui deve essere adempiuta.

Nel caso in cui la domanda sia presentata a un giudice incompetente, il giudice declina la competenza con un'ordinanza e indica il giudice dotato di competenza. La parte che ha iniziato la causa davanti a un giudice incompetente può essere condannata a

³ Si tenga presente che su aspetti interverrà la riforma del processo civile di cui allo schema di [decreto legislativo](#) di riforma del processo in attuazione della legge delega n. 206/2021, [trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022 con il n. 407, che prevede un aumento sino ad Euro 15.000,00 della competenza per valore del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili](#) e sino ad Euro 30.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti.



pagare le spese sostenute dall'altra parte fino a quel momento. Le parti possono riassumere entro tre mesi il giudizio avanti a detto giudice o impugnare la decisione sulla competenza. La domanda può essere altresì riproposta.

5. Descrizione della richiesta. La base fattuale della domanda da indicare nel riquadro 8 del modulo di domanda deve essere supportata da tutto il materiale scritto necessario per consentire all'organo giurisdizionale che riceve la domanda di determinare il valore della richiesta, il fondamento della domanda e le prove a sostegno della stessa. In caso contrario, vi è il rischio che l'organo giurisdizionale respinga la domanda in quanto infondata o, quanto meno, richieda ulteriori informazioni all'attore, con conseguenti costi e ritardi nella procedura (EC PG 3.3.1.1.).

6. Interessi. Sebbene la controversia sia valutata senza tener conto degli interessi richiesti, il dato o il tasso d'interesse deve comunque essere indicato, così come la base sulla quale sono maturati o maturano gli interessi sulla controversia principale (EC PG 3.3.2.).

Il giudice non può pronunciare *d'ufficio* sugli interessi se la parte non li domanda. La possibilità per il giudice di pronunciare sugli interessi senza l'espressa domanda della parte è limitata dalla giurisprudenza alle domande di risarcimento danni extracontrattuali ⁽⁴⁾.

7. I costi di presentazione di una domanda. Ai sensi dell'art. 15a del Reg. ESCP, le spese processuali devono essere proporzionate e non devono essere superiori a quelle applicabili alle procedure nazionali. I mezzi di pagamento a distanza dovrebbero essere disponibili tramite (a) bonifico bancario; (b) pagamento con carta di credito o di debito; oppure (c) pagamento diretto dal conto bancario del ricorrente (EC PG 3.4.).

Come indicato nella comunicazione ai sensi dell'art. 25(1)(f) Reg. ESCP, le spese giudiziali applicabili sono disciplinate dal d.P.R. n. 115/2002.

⁴ Si veda, tra le altre, Cass. 10.12.2021, n. 39376.



Sono in particolare previsti: (A) il contributo unificato; (B) un importo a titolo di anticipo forfettario; (C) un'imposta fissa per la registrazione degli atti giudiziari, da pagare solo per le cause davanti alla *Corte di Cassazione*.

(A) L'importo del contributo unificato varia a seconda del valore della domanda e del fatto che il procedimento sia in primo grado o in fase di impugnazione. In particolare:
(a) per le domande fino a 1.100,00 euro il contributo unificato è di: 43,00 euro se il procedimento è di primo grado; 64,50 euro in appello; 86,00 euro in *Corte di Cassazione*;

(b) per le domande tra 1.100,00 e 5.200,00 euro il contributo unificato è di: 98,00 euro se il procedimento giudiziario è di primo grado; 147,00 euro in appello; 196,00 euro in *Corte di Cassazione*.

(B) Oltre al contributo unificato, è previsto il pagamento di un importo di 27 euro come anticipo forfettario per i costi di cancelleria ad eccezione delle cause davanti al giudice di pace quando il valore della controversia è inferiore a 1.033,00 euro, e per gli atti e i provvedimenti è dovuto solo il contributo unificato (escluso quindi l'anticipo di cui al presente punto (B)).

(C) Se viene proposta impugnazione avanti alla Corte di Cassazione, è previsto un ulteriore pagamento di 200 euro, a prescindere dal valore della domanda.

Per quanto riguarda i metodi di pagamento accettati:

(A) il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:

(a) presso gli uffici postali italiani utilizzando un *bollettino di conto corrente postale*;

(b) presso le banche italiane utilizzando il modulo F23;

(c) presso i venditori di marche da bollo in Italia utilizzando l'apposito modulo per la prova del pagamento;

(d) tramite bonifico bancario:

Codice BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 0 01000 03245 350008332100,

che è un metodo a disposizione di chi non è residente in Italia e non ha un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle *Entrate*.

(B) Il pagamento dell'anticipo forfettario per le spese può essere effettuato:



(a) presso i venditori di marche da bollo in Italia utilizzando l'apposito modulo per la prova del pagamento;

(b) per via telematica.

(C) Il pagamento della quota fissa di registrazione può essere effettuato:

(a) presso le banche italiane utilizzando il modulo F23;

(b) tramite bonifico bancario.

Per ulteriori informazioni le parti possono visitare la [pagina dedicata sul sito del Ministero della Giustizia](#).

Invio della domanda all'organo giurisdizionale. Il modulo deve essere depositato attraverso il servizio postale o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, come fax o e-mail, accettato dallo Stato membro in cui viene intrapreso il giudizio (EC PG 3.1 e EC PG 3.6). Poiché l'ESCP è considerata come una procedura essenzialmente scritta, è necessario inviare con il modulo di domanda tutto il materiale di supporto necessario sotto forma di prove documentali (EC PG 3.5.). Anche se un giudice può accettare la domanda in forma elettronica, potrebbe non essere possibile inviare il materiale di supporto per via elettronica e quindi sarebbe opportuno inviare il modulo di domanda con il materiale documentale con un altro mezzo accettato dall'organo giudiziario (EC PG 3.6).

Il modulo, insieme ai documenti, può essere depositato di persona presso la cancelleria del giudice.

Secondo la comunicazione ai sensi dell'art. 25(1)(b) Reg. ESCP, sono accettati anche altri mezzi di comunicazione, ossia il servizio postale e, per i procedimenti dinanzi al *Tribunale*, il deposito in via telematica. Gli utenti possono trovare informazioni tecniche utili nella [pagina web dedicata](#).

Sotto tale profilo l'implementazione del Reg. (UE) 2022/850, relativo al sistema e-Codex, potrebbe avere un impatto.



8. Lingua. Ai sensi dell'art. 6(1) del Reg. ESCP, il modulo di domanda deve essere presentato nella lingua dell'organo giurisdizionale, e ciò vale anche per i documenti di cui alla parte 8.2 del modulo di domanda (EC PG 3.7)

La comunicazione ai sensi dell'art. 25(1)(i) Reg. ESCP indica l'italiano. Tuttavia, si ritiene che la domanda possa essere depositata anche nelle altre lingue ufficiali del processo civile (tedesco e francese, utilizzabili in alcune zone del territorio italiano), sussistendone le condizioni ⁽⁵⁾.

9. Conciliazioni in sede giudiziaria. Ai sensi dell'art. 12(3) del Reg. ESCP, il giudice ha il dovere di cercare una conciliazione tra le parti (EC PG 3.8.). Tale dovere, tuttavia, non si limita all'udienza, ma si estende a tutto il procedimento relativo alle domande e alle domande riconvenzionali (*ibidem*).

Avanti al *Giudice di pace*, l'art. 320 c.p.c. prevede che il giudice tenti una conciliazione. Ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. anche il *Tribunale* può esperire un tentativo di conciliazione. Tali tentativi presuppongono la fissazione di un'udienza.

IV. Procedura dopo il ricevimento della domanda da parte dell'organo giudiziario

Quando l'Italia è lo Stato membro di origine

1. Se l'organo giurisdizionale ritiene che la domanda non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, ad esempio se si tratta di una materia che non rientra nel campo d'applicazione del Regolamento ESCP o se il valore della domanda è superiore a quello previsto dal regolamento ESCP, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, Reg. ESCP, deve comunicarlo all'attore. L'attore può decidere di ritirare la domanda o, qualora non provveda in tal senso, il giudice tratta la domanda secondo la disciplina nazionale applicabile (PG CE 4.1.2.).

⁵ Per le condizioni per l'applicazione di altre lingue ufficiali del procedimento diverse dall'italiano, si veda la guida pratica *BI bis*, §(II)(1-*bis*).



Il giudice a cui è assegnato il procedimento procede alla valutazione iniziale della domanda.

Secondo le norme nazionali, una parte può rinunciare agli atti del giudizio senza il consenso della controparte se quest'ultima non si è ancora costituita in giudizio (cfr. art. 306 c.p.c.).

Se la domanda non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento, secondo un'opinione il tribunale dovrebbe pronunciare un'ordinanza di mutamento del rito in applicazione analogica dell'art. 427 c.p.c. ⁽⁶⁾.

2. Richiesta all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda. A meno che il giudice non ritenga fin dall'inizio che la domanda sia infondata o manifestamente inammissibile, nel qual caso può respingere la domanda, il giudice può chiedere all'attore di completare o rettificare il modulo di domanda o di fornire informazioni o documenti ulteriori (EC PG 4.1.1.). A tale richiesta si procede utilizzando il modulo B di cui al Regolamento (CE PG 4.1.3.). Nel modulo, il giudice stabilisce il termine entro il quale l'attore deve fornire le informazioni richieste o restituire il modulo rettificato. L'art. 14(2) del Reg. ESCP prevede che questo termine possa essere prorogato dal giudice in circostanze eccezionali (EC PG 4.1.3.).

Non esistono norme specifiche sul punto. Si potrebbe ipotizzare che il giudice assegni un termine compreso fra uno e tre mesi in applicazione analogica dell'art. 307, comma 3, c.p.c.,

3. Rigetto della domanda originaria. Se la domanda appare manifestamente infondata o inammissibile o se l'attore non completa o rettifica il modulo di domanda entro il termine stabilito, la domanda viene respinta. L'organo giurisdizionale informa l'attore di tale rigetto e dell'eventuale possibilità di impugnarlo (art. 4, par. 5, Reg. ESCP). Con il rigetto [per il fatto che l'attore non ha fornito le informazioni richieste o non ha restituito il modulo rettificato in tempo utile, o per il fatto che il modulo è ancora compilato in modo errato o nella lingua sbagliata] non viene deciso il merito della domanda, che

⁶ A. Frassinetti, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 973.



potrebbe essere riproposta come secondo il procedimento per le controversie di modesta entità o secondo la procedura nazionale appropriata (EC PG 4.1.3.).

Non ci sono condizioni di ammissibilità della domanda.

Sono previsti procedimenti obbligatori di conciliazione (procedimento di mediazione disciplinato dal d. lgs. n. 28/2010 o di negoziazione assistita da avvocati ai sensi della l. n. 134/2014) in determinate materie o per crediti di valore fino a 50.000,00 euro. La domanda è improcedibile fino a che la condizione di procedibilità non è soddisfatta.

In caso di rigetto della domanda, la decisione non è soggetta a impugnazione, ma sarà possibile riproporre la domanda. Si è ritenuto applicabile in via analogica l'art. 640, co. 3 c.p.c. (che regola il rigetto della domanda di ingiunzione)⁽⁷⁾.

4. Comunicazione della domanda al convenuto. Il giudice invia al convenuto una copia del modulo di domanda e dei documenti giustificativi insieme al modulo di risposta C, di cui il giudice deve compilare la prima parte (EC PG 4.2.1.). Ai sensi dell'art. 13(1) Reg. ESCP, il giudice deve inviare il modulo C con la copia del modulo di domanda e i documenti giustificativi in uno dei seguenti modi: (a) per posta, o (b) per via elettronica (EC PG 4.2.3.) ⁽⁸⁾ (a condizione che i requisiti di cui all'art. 13(1) Reg. ESCP siano soddisfatti).

L'ufficio giudiziario procederà per lettera raccomandata o, se non è possibile, secondo un'opinione, ai sensi degli artt. 13 o 14 del REG. n. 805/2004 ⁽⁹⁾.

Non è previsto l'uso della comunicazione elettronica nelle cause davanti al *Giudice di pace*. Le notifiche e le comunicazioni elettroniche possono tuttavia essere utilizzate per le cause davanti ai tribunali ordinari. Informazioni tecniche più dettagliate sono disponibili al seguente link: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp

⁷ A. Frassinetti, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 975.

⁸ Si noti che il regolamento sui servizi si applica alle notifiche transfrontaliere.

⁹ E. D'Alessandro, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 111.



5. Comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell'art. 13(2) Reg. ESCP, le altre comunicazioni scritte tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate con mezzi elettronici attestati da un avviso di ricevimento, qualora tali mezzi siano tecnicamente disponibili e ammissibili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento, a condizione che la parte o la persona abbia accettato in anticipo tali mezzi di comunicazione o che, conformemente alle norme procedurali dello Stato membro in cui la parte o la persona è domiciliata o risiede abitualmente, abbia l'obbligo giuridico di accettare tali mezzi di comunicazione (EC PG 4.2.3.2.). Se la notifica per posta o per via elettronica, ai sensi dell'art. 13(1) del Reg. non è possibile, l'art. 13(4) richiama gli artt. 13 o 14 Reg. EOP.

In base alla comunicazione di cui all'art. 25(1)(e) Reg. ESCP gli avvocati delle parti, ma solo per le cause avanti al *Tribunale*, sono tenuti ad accettare le comunicazioni elettroniche.

6. Risposta del convenuto. Il convenuto deve presentare la propria risposta entro 30 giorni dalla notifica del modulo di domanda e del modulo di risposta, compilando la parte II del modulo di risposta standard C, corredata, se del caso, di ogni documento giustificativo pertinente, e rinviandola all'organo giurisdizionale, o in qualsiasi altro modo appropriato (art. 5, par. 3, Reg. ESCP).

Il convenuto può presentare la risposta con le stesse modalità con cui l'attore può presentare la domanda. Di norma, tutti gli atti del procedimento devono essere in italiano, salva l'applicazione delle altre lingue ufficiali del processo civile (tedesco e francese, utilizzabili in alcune zone del territorio italiano), sussistendone le condizioni ⁽¹⁰⁾.

7. Domanda riconvenzionale. Se il convenuto propone una domanda riconvenzionale, come previsto dall'art. 5(7) del Reg. ESCP, tutte le disposizioni del Regolamento, in particolare l'art. 4, l'art. 5(3) e l'art. 5(5) del Reg. ESCP, così come l'art.

¹⁰ Per le condizioni per l'applicazione di altre lingue ufficiali del procedimento diverse dall'italiano, si veda la guida pratica *BI bis*, §(II)(1-*bis*).



2, si applicheranno alla domanda riconvenzionale così come alla domanda principale (EC PG 4.5).

Essendosi affermato che, nel contesto del Reg. ESCP, la domanda riconvenzionale deve essere basata sullo stesso fatto o contratto su cui si basa la domanda principale ⁽¹¹⁾, si pone il problema di quale sia il trattamento della domanda riconvenzionale che non deriva da tale fatto o contratto. In questa ipotesi, il giudice dovrebbe separare le domande, principale e riconvenzionale e questa seconda essere trattata secondo le norme procedurali nazionali applicabili ⁽¹²⁾.

8. Esecuzione delle transazioni giudiziarie. L'articolo 12, paragrafo 3, prevede che l'organo giurisdizionale esperisca un tentativo di conciliazione tra le parti nel corso del procedimento. Ai sensi dell'articolo 23 *bis* del Regolamento ESCP, una conciliazione approvata o conclusa davanti a un organo giurisdizionale nel corso dell'ESCP ed esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri alla stregua di una sentenza.

Le conciliazioni giudiziarie concluse sia davanti al *Giudice di pace* che al *Tribunale* sono esecutive ai sensi dell'art. 185 co. 3 c.p.c.

V. Accertamento dei fatti

Quando l'Italia è lo Stato membro di origine

1. Prove. L'art. 9 Reg. ESCP stabilisce che il giudice deve indicare i mezzi di prova, i quali saranno assunti nel modo più semplice e meno oneroso e che le prove orali e le testimonianze di esperti saranno assunte solo se ciò è necessario per poter pronunciare

¹¹ E. D'Alessandro, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 114 ss.

¹² E. D'Alessandro, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. Villata (ed.), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 115. Su questa questione, si veda anche A. Frassinetti, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 978.



la sentenza (EC PG 5.1.2.). Le prove peritali o le testimonianze orali possono essere assunte solo se non è possibile emettere la sentenza sulla base di altre prove, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 (CE PG 5.4.).

Le dichiarazioni testimoniali disciplinate dall'art. 257-*bis* c.p.c. appaiono compatibili con il un giudizio disciplinato dal Reg. ESCP. Poiché l'art. 9(2) Reg. ESCP prevede la possibilità di ammettere le dichiarazioni testimoniali, la predetta disposizione nazionale è stata considerata applicabile solo nella parte in cui regola le modalità di assunzione della dichiarazione e non anche in quella che condiziona l'ammissibilità di tale tipo di prova all'accordo delle parti ⁽¹³⁾.

2. Informazioni aggiuntive. L'art. 7(1)(a) Reg. ESCP consente al giudice di richiedere ulteriori dettagli sulla domanda o su quella riconvenzionale una volta ricevuta la risposta del convenuto. Il giudice fissa un termine entro il quale le informazioni devono essere fornite e, come previsto dall'art. 14(2) Reg. ESCP, tale termine può anche essere prorogato in circostanze eccezionali. **Ai sensi dell'art. 7(3) Reg. ESCP, in combinato disposto con l'art. 14(1), l'autorità giudiziaria deve informare la parte a cui è stata avanzata la richiesta di quali sono le conseguenze che derivano dal mancato rispetto del termine (EC PG 5.2.)⁽¹⁴⁾.**

Secondo la legge italiana un termine non espressamente previsto come *perentorio* è da considerarsi *ordinatorio*, vale a dire è un termine che può essere prorogato dal giudice. È discusso quali siano le conseguenze del mancato rispetto di un termine *ordinatorio* ⁽¹⁵⁾.

¹³ E. D'Alessandro, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 119.

¹⁴ Per quanto riguarda i termini, cfr. anche l'art. 14(2) del Reg. ESCP, che prevede che alcuni termini possano essere prorogati ma solo in circostanze eccezionali e che si applica anche ai termini di 30 giorni di cui all'art. 7 del Reg. ESCP (EC PG 5.7.; cfr. anche 6.2.).

¹⁵ Su questo problema, si v. D. Grossi, *Termine (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 244 ss.



3. Udienza. Spetta al giudice decidere se tenere un'udienza per accertare i fatti. Ciò in virtù del principio stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, secondo cui l'ESCP è una procedura scritta (EC PG 5.3.1.). Se il tribunale rigetta una richiesta di udienza orale, deve fornire le ragioni per iscritto (EC PG 5.3.2.).

La data dell'udienza è fissata con decreto del giudice, che la dirige. Il codice di procedura civile prevede la presenza del cancelliere, ma quest'ultima disposizione non trova applicazione nella pratica.

4. Uso delle tecnologie ICT per le udienze e l'assunzione delle prove. Poiché l'uso effettivo dipende dalla tecnologia disponibile presso il Giudice adito, l'uso delle TIC durante il procedimento non è obbligatorio (EC PG 5.5).

La legge n. 206/21 ha delegato il Governo ad approvare un decreto legislativo che preveda la possibilità per il giudice, in assenza di contestazioni delle parti, di tenere udienze in videoconferenza nel caso in cui non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dagli avvocati, dalle parti e dagli ausiliari del giudice. Gli aspetti tecnici saranno stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia ⁽¹⁶⁾.

Fino al 31.12.2022 la legislazione sull'emergenza pandemica prevede un'analogha possibilità di udienze online e nella prassi si è optato per udienze tramite Microsoft Teams.

5. Conduzione del procedimento e informazione delle parti. In generale, il giudice deve gestire il procedimento in conformità con i principi del contraddittorio e del diritto a un equo processo (EC PG 5.6.1.). Il dovere del giudice di controllare e determinare la procedura nel ESCP è previsto dall'art. 12, par. 2, del Reg. ESCP, in base al quale il giudice ha anche il dovere di informare le parti sulle questioni procedurali; dal considerando (9) si evince che il giudice, nel fare ciò, deve essere imparziale al fine di garantire l'equità del procedimento. L'obbligo di informare le parti sulle questioni procedurali può essere assolto in vari modi a seconda delle regole processuali nazionali (EC PG 5.6.2.).

¹⁶ Questa disposizione è stata recepita nello schema di decreto legislativo approvato dal Governo e trasmesso per il parere parlamentare alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022, all'art. 3 co. 11.



L'art. 101, co. 2 c.p.c. prevede che se il giudice vuole basare la decisione su una questione rilevata *d'ufficio* deve sottoporla preventivamente alle parti. La giurisprudenza limita questa disposizione alle questioni di fatto ⁽¹⁷⁾.

VI. Il giudizio

1. Sentenza in contumacia. Se il convenuto non risponde alla domanda entro 30 giorni dalla notifica del modulo di domanda e del modulo di risposta, modulo C, il giudice emette la sentenza (EC PG 6.1.1.). Se la contumacia riguarda una domanda riconvenzionale, si presume che l'attore intenda perseguire la domanda principale (cfr. EC PG 6.1.2.).

Secondo la legge italiana, la contumacia di una parte non ha conseguenze sulla decisione sul merito direttamente pregiudizievoli per il convenuto. La contumacia dà solo il diritto alla parte contumace a che le venga data informazione di determinati atti processuali (cfr. art. 292 c.p.c.).

2. Forma e lingua della sentenza. Il fatto che la sentenza in una controversia europea di modesta entità debba essere notificata alle parti implica che essa debba assumere forma scritta. Per il resto, il Regolamento non prevede una forma e un contenuto particolari della sentenza e, in base all'art. 19 Reg. ESCP, questi saranno quindi determinati dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale investito della controversia (EC PG 6.3.1.). Il Regolamento non specifica che la sentenza debba essere redatta in una lingua diversa da quella dell'organo giurisdizionale che la emette, dato che la sentenza deve essere notificata alle parti; tuttavia, sarà necessaria una versione nella lingua appropriata ai fini della notifica, al fine di soddisfare i termini della legislazione UE in materia (EC PG 6.3.2.).

L'art. 132 c.p.c. disciplina il contenuto della sentenza prevedendo che essa contenga l'indicazione del giudice, il nome delle parti e dei loro avvocati, le conclusioni delle parti

¹⁷ Si veda, tra le altre, Cass. 01.03.2022, n. 6732.



(o del pubblico ministero qualora sia presente), una breve motivazione in fatto e in diritto, la decisione e la firma del giudice.

La sentenza è redatta in lingua italiana.

3. Notifica della sentenza. Una volta emessa la sentenza, l'art. 7(2) del Reg. ESCP stabilisce che la sentenza deve essere notificata alle parti utilizzando uno dei metodi di notifica indicati nel regolamento (EC PG 6.3.3.).

Ai sensi dell'art. 133 c.p.c. le sentenze sono *comunicate* ⁽¹⁸⁾ dal cancelliere del giudice alle parti costituite.

Secondo la comunicazione ai sensi dell'art. 25(1)(d) Reg. ESCP, i mezzi di comunicazione elettronici sono disponibili per i procedimenti pendenti dinanzi al *Tribunale*, ma non per quelli pendenti dinanzi al *Giudice di Pace* ⁽¹⁹⁾. Pertanto, se il procedimento per controversie di modesta entità è pendente dinanzi al *Tribunale* e le parti sono rappresentate da un avvocato, la sentenza viene comunicata alle parti per via telematica. Diversamente, se il procedimento per controversie di modesta entità è pendente dinanzi al *Giudice di pace* o se le parti hanno optato per stare in giudizio in persona avanti al *Tribunale* (in tal caso non possono accedere al processo telematico), la comunicazione della sentenza deve avvenire tramite il servizio postale.

4. Spese. La sentenza conterrà una condanna al pagamento delle spese (EC PG 6.4.). L'art. 16 Reg. ESCP stabilisce che le spese non devono essere riconosciute se sono state sostenute inutilmente o sono sproporzionate rispetto alla richiesta (*ibid.*). Fatto salvo questo principio, la regola da applicare in base all'art. 16 del Regolamento è che la parte soccombente deve essere condannata nella sentenza a sostenere le spese

¹⁸ Questa non è tecnicamente considerata una "notificazione" ai sensi della legge italiana. La notifica della sentenza, in senso tecnico stretto, può essere effettuata su istanza di una delle parti all'altra o alle altre. Tale notificazione ha l'effetto, secondo la legge italiana, di abbreviare i termini per l'impugnazione della sentenza.

¹⁹ In Italia è in corso di attuazione l'istituzione di un sistema per le comunicazioni elettroniche relative ai procedimenti dinanzi agli uffici del *Giudice di pace* ed è opportuno tenere conto del fatto che di solito le comunicazioni da e verso l'ufficio giudiziario in tali procedimenti avvengono con modalità non telematiche.



processuali, che devono essere determinate in base al diritto nazionale applicabile (*ibidem*).

L'ammontare delle spese legali viene determinato secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e dipende dal valore della controversia (le spese legali in un procedimento per controversie di modesta entità possono variare in media davanti al *Giudice di pace* da 330,00 euro a 1.205,00 euro e davanti al *Tribunale* da 630,00 a 2.430,00 euro). Si discute se tali costi debbano essere inclusi in quelli previsti dall'art. 16 del Regolamento ESCP ⁽²⁰⁾.

L'art. 91 c.p.c. prevede che il giudice condanni, con la sentenza, la parte soccombente al pagamento delle spese anche in assenza di specifica richiesta della parte vincitrice. Secondo la legge italiana, le spese comprendono le spese legali, le spese processuali e le spese sostenute dalla parte vincitrice.

VII. Riesame e appello

1. Riesame ai sensi del Reg. ESCP. L'art. 18 del Reg. ESCP stabilisce le norme minime per il riesame della sentenza. [Il convenuto che non si è costituito ha il diritto di chiedere la revisione della sentenza, utilizzando la procedura prevista dal diritto nazionale \(PG CE 7.1.1.\).](#)

Secondo la comunicazione ai sensi dell'art. 25(1)(h) Reg. ESCP, gli organi competenti per il riesame sono (a) per le decisioni del giudice di pace, il tribunale ordinario; (b) per le decisioni del tribunale ordinario, la corte d'appello.

Sotto il profilo procedimentale, le norme applicabili sono quelle che regolano le impugnazioni in generale (artt. 323 e ss. c.p.c.).

2. Ricorso. [Ai sensi dell'art. 17 Reg. ESCP, la questione della possibilità o meno di appellare la sentenza nello Stato membro in cui è stata emessa è disciplinata dal diritto nazionale degli Stati membri \(EC PG 7.2.\).](#) Le informazioni sulla possibilità di presentare

²⁰ Su questo tema, cfr. E. D'Alessandro, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteristiche generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. Villata (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 121.



appello e, in caso affermativo, su quale sia il giudice competente sono disponibili sul portale della giustizia elettronica (*ibidem*). La questione se la difesa tecnica rimanga facoltativa nel grado di appello non è risolta esplicitamente dal regolamento ESCP. Tuttavia, le disposizioni dell'art. 16 del regolamento ESCP sulle spese si applicano anche all'appello di una sentenza ESCP (cfr. PG CE 7.3.).

Le decisioni del *Giudice di pace* possono essere impugnate davanti ai tribunali ordinari. Le decisioni del *Tribunale* possono essere impugnate davanti alla *Corte di appello*.

Il termine di impugnazione è di 30 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.) o di sei mesi dalla sua pubblicazione in caso di mancata notifica della sentenza (art. 327 c.p.c.).

Ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la rappresentanza legale è obbligatoria davanti al *Tribunale* e alla *Corte d'appello*.

VIII. Riconoscimento ed esecuzione

1. Richiesta e rilascio del certificato di esecutività. L'art. 20(2) Reg. ESCP prevede che, su richiesta di una delle parti, l'organo giurisdizionale rilasci un certificato di esecutività della sentenza utilizzando il modulo standard D (Allegato IV) senza costi aggiuntivi (EC PG 8.1.1). Il certificato deve essere rilasciato dall'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza ai sensi del ESCP su richiesta di una delle parti. Tale richiesta può essere formulata all'inizio del procedimento, per la quale è previsto uno spazio al punto 9 del modulo di domanda - modulo A - e, sebbene non sia specificato espressamente nel regolamento, in qualsiasi fase successiva all'emissione della sentenza (EC PG 8.3.1.).

Il certificato viene rilasciato dal giudice che ha emesso la sentenza.

Non ci sono norme speciali che regolano il rilascio del certificato e non sono previste particolari tasse applicabili.

2. Lingua. Su richiesta, l'organo giurisdizionale fornisce alla parte il certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione, utilizzando il modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. L'organo



giurisdizionale non è tenuto a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi a testo libero di tale certificato (EC PG 8.1.1).

Gli uffici giudiziari non traducono il certificato.

3. Procedura di esecuzione. Ai sensi dell'art. 21 Reg. ESCP, la procedura di esecuzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione, fatte salve le disposizioni del Regolamento di esecuzione (CE PG 8.1.2).

a. Documenti necessari: la persona che chiede l'esecuzione deve fornire una copia autentica della sentenza e il certificato (EC PG 8.2.). Per garantire l'esecuzione della sentenza, è necessario istruire le autorità o le agenzie dello Stato membro dell'esecuzione che sono competenti ad adottare misure di esecuzione (EC PG 8.5.2., vedi *Addendum*).

b. Traduzioni: Gli Stati membri devono fornire informazioni su quali lingue diverse da quella/e ufficiale/i sono accettate (art. 21a(1) Reg. ESCP). La traduzione delle informazioni sul merito di una sentenza nel certificato di cui all'art. 20(2) del Reg. 20(2) Reg. ESCP deve essere effettuata da un traduttore qualificato (art. 21a(2)). Le informazioni sulle lingue accettate ai fini dell'esecuzione sono disponibili sul Portale europeo della giustizia elettronica (*ibidem*).

In Italia è possibile richiedere copia di qualsiasi provvedimento giudiziario. La richiesta va presentata alla cancelleria dell'ufficio giudiziario che conserva l'atto (per la localizzazione, si veda la [Mappa del sito del Ministero](#)). In generale, il diritto di ottenere una copia spetta alle parti del procedimento e a chiunque ne abbia interesse.

Le copie possono essere di diversi tipi.

(i) *Semplici*: sono richieste al solo scopo di conoscere il contenuto del documento. Le copie così ottenute non hanno valore legale, mancando l'attestazione di conformità all'originale.

(ii) *Autentiche*: sono certificate come conformi all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale del documento originale.



(iii) *Esecutive* ⁽²¹⁾: per sentenze e altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o provvisoriamente esecutivi. Sono corredate della cosiddetta "formula esecutiva". Possono essere richieste solo dalla parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento (la parte vincitrice) o dai suoi successori. In generale, non può essere rilasciata più di una copia esecutiva dello stesso documento alla stessa parte.

Le copie semplici sono soggette a diritti di copia (art. 267 d.P.R. n. 115/2002). Le copie autenticate sono soggette, inoltre, ai diritti di certificazione (art. 268 d.P.R. n. 115/2002). Gli importi sono indicati nell'allegato al d.P.R. 115/2002 ([qui](#) la tabella pubblicata dal Tribunale di Milano) e possono variare ⁽²²⁾ da 1,00 a 23,00 euro per i diritti di copia (più 9,00 euro ogni 100 pagine) più circa 10,00 euro per i diritti di certificazione. Il pagamento di tali diritti avviene tramite marca da bollo applicata sulla richiesta o sull'originale.

Tuttavia, va notato che, nei procedimenti civili, le copie delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari possono anche essere scaricate dal fascicolo giudiziario online e attestate come conformi all'originale dall'avvocato munito di procura che ha scaricato la copia ⁽²³⁾. Tale attestazione è disciplinata dall'art. 16-*bis* d.l. n. 172/2012

²¹ Ai sensi dell'art. 1 co. 12 lett. a) della legge n. 206/2021 di riforma del processo civile, si prevede l'abrogazione delle disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva; per valere come titolo esecutivo, le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari, nonché gli atti pubblici, è sufficiente che siano formati in copia attestata conforme all'originale. Tale previsione è stata recepita nello [schema di decreto legislativo n. 407/2022 trasmesso alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022](#), all'art. 3 co. 34.

²² Ai sensi dell'art. 274 del d.P.R. 115/2002, la misura degli importi dei diritti di copia e dei diritti di certificato è adeguata ogni tre anni con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

²³ Le formalità relative all'autenticazione delle decisioni sono disciplinate dalla legge dello Stato Membro d'origine. Per quanto riguarda, in particolare, l'attestazione di conformità eseguita dall'avvocato ai sensi dell'art. 16-*bis* d.l. n. 172/2012 qualora l'Italia sia lo Stato Membro d'origine, tale modalità di autenticazione è stata esplicitamente menzionata tra quelle idonee da parte di autorevole dottrina: "Art 37(1)(a) requires the interested party to produce 'a copy of the judgment which satisfies the conditions necessary to establish its authenticity'. The provision must be understood to refer to the conditions provided for in the legal order of the country of origin. Normally, a copy of a judgment is legally considered to be authentic if it bears a seal or stamp issued by the particular authority designated to this effect by the law of the State of origin. However, where less formal means of authentication are provided for in that State, these are sufficient to establish the authenticity of the judgment for the purposes of Art 37 in all Member States, regardless of whether, in the Member State addressed, authentication is subject to more rigorous standards. Thus, for example, the electronic copy of an Italian judgment authenticated by the lawyer of one of the parties in the way prescribed by Art 16bis of the Italian Decree-Law



e consiste in una dichiarazione di conformità della copia all'originale informatico sotto la responsabilità dell'avvocato, che è considerato una pubblica autorità in proposito (art. 16-*undecies* d.l. n. 172/2012). Tale attestazione di conformità è esente dai diritti di copia e di certificazione.

La lingua accettata per gli atti processuali è l'italiano.

4. Procedimento per la contestazione dell'esecuzione. Il Regolamento non prevede un procedimento per la presentazione di un'istanza al giudice per contestare il diritto a portare ad esecuzione la sentenza per motivi di incompatibilità, e questa è una questione che deve essere disciplinata dal diritto processuale dello Stato membro interessato. Allo stesso modo è normalmente possibile per il giudice di quello Stato membro, in base al diritto nazionale, rifiutare o sospendere l'esecuzione se e nella misura in cui le somme riconosciute nella sentenza resa nell'ambito dell'ESCP sono state pagate o gli obblighi accertati dalla sentenza sono stati altrimenti adempiuti (EC PG 8.4.2.).

La procedura per contestare il diritto a procedere in via esecutiva è l'opposizione all'esecuzione disciplinata dagli artt. 615 ss. c.p.c. Si veda l'*Allegato sull'esecuzione forzata*.

La rappresentanza tecnica è sempre obbligatoria davanti al *Tribunale* ed è obbligatoria per le cause di valore superiore a 1.100,00 euro davanti al *Giudice di pace*. Nei procedimenti davanti al *Giudice di pace*, in cui la rappresentanza tecnica è obbligatoria, il giudice di pace ha la facoltà di autorizzare la parte a stare in giudizio in persona.

5. Sospensione o limitazione dell'esecuzione. Tali questioni sono disciplinate dall'art. 23 Reg. ESCP (cfr. PG 8.4.3.).

No 179/2012, should be deemed to satisfy the conditions necessary to establish its authenticity in all other Member States, including in those Member States where only court clerks have the power to issue certified true copies of judicial decisions.", DICKINSON-LEIN, *The Brussels I Regulation Recast*, Oxford, 2015, p. 393 (corsivo aggiunto).



In base alla comunicazione di cui all'art. 25(1)(j) Reg. ESCP, le autorità competenti a sospendere o limitare l'esecuzione di una decisione ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento sono i tribunali ordinari (*Tribunale*). Si è sostenuto che il riferimento è al *Tribunale* va inteso come al giudice dell'esecuzione ⁽²⁴⁾.

La procedura applicabile dovrebbe essere l'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 co. 2 c.p.c.

²⁴ P.C. Ruggieri, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. CE 861/2007) in Italia: un (rimediabile?) insuccesso?*, in *Federalismi*, 2020, 285.